

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

30 Giugno 2020

Alle aziende associate

**DECRETO RILANCIO: ALTRI CREDITI DI IMPOSTA; RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI**

Gentili Associati,

Oltre agli argomenti già trattati nelle nostre precedenti circolari a commento del decreto “rilancio”, il provvedimento (assai corposo) prevede numerosi altri crediti di imposta, principalmente a favore degli operatori economici. Di questi daremo qui un cenno, in attesa sia della definitiva conversione in legge che, laddove previsti, dei provvedimenti attuativi.

**1.- CREDITO DI IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 120 DEL D. L. 34/2020)**

Il credito di imposta di cui all'art. 120 spetta, sotto il profilo oggettivo, a fronte di spese sostenute nel corso dell'anno 2020 per l'esecuzione di interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, l'acquisto di arredi di sicurezza. Rientrano, altresì, gli investimenti necessari di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti; appositi decreti interministeriali potranno ampliare l'ambito oggettivo e/o soggettivo dell'agevolazione.

L'ambito soggettivo è rappresentato dai titolari di reddito di impresa, arte o professione esercitati in luoghi aperti al pubblico<sup>1</sup>, nonché dalle associazioni, dalle fondazioni e dagli altri enti privati (compresi quelli del Terzo settore).

Trattasi, sulla base di quanto previsto dall'elenco allegato al decreto legge, delle attività caratterizzate dal seguente codice Ateco:

552010 Villaggi turistici

552020 Ostelli della gioventù

552030 Rifugi di montagna

552040 Colonie marine e montane

552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

559010 Gestione di vagoni letto

[www.confapiemilia.it](http://www.confapiemilia.it) – [info@confapiemilia.it](mailto:info@confapiemilia.it)

**BOLOGNA**  
**MODENA**  
**PARMA**  
**REGGIO EMILIA**

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna  
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena  
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma  
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861  
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812  
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812  
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812

559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero  
561011 Ristorazione con somministrazione  
561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole  
561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto  
561030 Gelaterie e pasticcerie  
561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti  
561042 Ristorazione ambulante  
561050 Ristorazione su treni e navi  
562100 Catering per eventi, banqueting  
562910 Mense  
562920 Catering continuativo su base contrattuale  
563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina  
591400 Attività di proiezione cinematografica  
791100 Attività delle agenzie di viaggio  
791200 Attività dei tour operator  
799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento  
799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca  
799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici  
823000 Organizzazione di convegni e fiere  
900101 Attività nel campo della recitazione  
900109 Altre rappresentazioni artistiche  
900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli  
900202 Attività nel campo della regia  
900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche  
900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche  
910100 Attività di biblioteche ed archivi  
910200 Attività di musei  
910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili  
910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali  
932100 Parchi di divertimento e parchi tematici  
932920 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali  
960420 Stabilimenti termali

Per quanto concerne l'ammontare del credito di imposta, l'art. 120 prevede che lo stesso sia pari al 60% delle spese rilevanti sostenute nel periodo ma che, per ciascun beneficiario, non possa eccedere l'importo massimo di € 80.000, tenendo conto che lo stanziamento complessivo a tale titolo è, per l'anno in corso, di complessivi € 2 miliardi.

L'agevolazione consiste in un credito di imposta che:

- rileva ai fini delle imposte dirette e dell'Irap. Il decreto, infatti, nulla dice al riguardo ragion per cui ne deve dedurre che, salvo modifiche in sede di conversione, l'ammontare fruito concorrerà a determinare le basi imponibili delle richiamate imposte;

- potrà essere utilizzato solo a decorrere dal 2021 direttamente tramite compensazione ex art. 17 del d. lgs. 241/1997 indipendentemente dal limite generale (€ 1.000.000 per l'anno 2020) o di quello specifico per i crediti di imposta da indicarsi nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (€ 250.000), oppure
- potrà essere ceduto (in tutto o in parte) a terzi, ivi inclusi istituti di credito o altri intermediari finanziari;
- è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese (per esempio, il credito di imposta per a sanificazione di cui nel prosieguo) purché nel limite massimo dei costi sostenuti;
- può essere goduto "nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", ai sensi del quale il relativo beneficio non deve superare € 800 000 per impresa. È bene notare che di questo limite occorre tenere conto anche per la fruizione di altre agevolazioni, quali, per esempio, il contributo a fondo perduto, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, i benefici conseguenti agli aumenti di capitale e alle perdite civilistiche dell'anno 2020.

## **2.- CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 125 DEL D. L. 34/2020)**

Il decreto in commento “mette ordine” nella disciplina di cui all’oggetto, originariamente introdotta dall’art. 64 del decreto “cura Italia” e poi modificata dal successivo decreto “liquidità” (art. 30); viene infatti ora prevista l’abrogazione delle richiamate norme e la loro sostituzione con una disciplina unitaria, per la quali sono stati stanziati 200 milioni di € per l’anno 2020 e che potrà, di fatto, essere applicata solo quando verrà adottato il previsto provvedimento attuativo (da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione quindi, al più tardi, subito dopo ferragosto).

L’agevolazione consiste in un credito di imposta che:

- non rileva ai fini delle imposte dirette e dell’Irap;
- potrà essere utilizzato direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020 (quindi, nel corso del 2021), oppure
- potrà essere utilizzato direttamente tramite compensazione ex art. 17 del d. lgs. 241/1997 indipendentemente dal limite generale (€ 1.000.000 per l’anno 2020) o di quello specifico per i crediti di imposta da indicarsi nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (€ 250.000), oppure ancora
- potrà essere ceduto (in tutto o in parte) a terzi, ivi inclusi istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Sotto il profilo soggettivo possono beneficiare del credito di imposta: i) gli esercenti attività di impresa; ii) gli esercenti arti e professioni; iii) gli enti non commerciali, ivi inclusi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sotto il profilo temporale il credito di imposta spetta esclusivamente per le spese (di cui infra) sostenute nel corso del 2020.

Sotto il profilo oggettivo sono ammesse al beneficio le seguenti tipologie di spesa:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività (In assenza di diverse indicazioni per "sanificazione" dovrebbe intendersi il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore);
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale (precedente lettera b), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Per quanto concerne l'ammontare del credito di imposta, l'art. 125 in commento prevede che lo stesso sia pari al 60% delle spese rilevanti sostenute nel periodo ma che, per ciascun beneficiario, non possa eccedere l'importo massimo di € 60.000.

Da ultimo, i provvedimenti attuativi dovranno anche stabilire le modalità di fruizione/ripartizione tra i vari soggetti aventi diritto al credito, posto che per lo stesso come detto, è stata prevista una dotazione massima di € 200 milioni.

### **3.- CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI: ULTERIORI MODIFICHE (ART. 186 DEL D. L. 34/2020)**

Il decreto rilancio interviene nuovamente -e in senso ulteriormente espansivo- sulla disciplina del credito di imposta per investimenti pubblicitari, sostituendo integralmente il comma 1-ter dell'art. 1 del decreto legge 50/2017 (a sua volta introdotto dall'art. 98 del decreto "cura Italia").

Viene così dettata una disciplina straordinaria e temporalmente limitata all'anno in corso, ai sensi della quale, pur rimanendone inalterati i soggetti ammessi e le condizioni, (si ricorda che l'agevolazione spetta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per gli investimenti in campagne pubblicitarie

[www.confapiemilia.it](http://www.confapiemilia.it) - [info@confapiemilia.it](mailto:info@confapiemilia.it)

**BOLOGNA**  
**MODENA**  
**PARMA**  
**REGGIO EMILIA**

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna  
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena  
Via Toscana 45/1 - 43123 Parma  
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861  
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812  
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812  
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812

effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Le condizioni sono: **i)** utilizzo del credito d'imposta esclusivamente in compensazione, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; **ii)** rispetto del limite massimo complessivo di spesa; **iii)** rispetto dei limiti stabiliti della normativa europea sugli aiuti de minimis; **iv)** applicazione, per i profili non derogati dalla disposizione medesima, per quanto compatibili, delle norme recate dal regolamento di cui al DPCM 16.5.2018 n. 90. viene previsto che:

(a) la misura dell'agevolazione è pari al 50% degli investimenti effettuati, con un massimo di spesa di €uro 60 milioni, così ripartibili:

- €uro 40 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online;
- €uro 20 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali;

(b) non deve trattarsi di investimenti incrementali (sempre per l'anno 2020), con la conseguenza che possono beneficiarne coloro che: i) effettuano investimenti inferiori a quelli del 2019; ii) nel 2019 non hanno effettuato investimenti pubblicitari; iii) hanno avviato l'attività nel corso del 2020;

(c) per l'anno in corso, la prescritta comunicazione telematica per l'accesso al beneficio potrà essere presentata durante tutto il mese di settembre, ferma restando la validità di quelle eventualmente inviate nel corso dello scorso mese di marzo 2020.

Quanto all'utilizzo del credito di imposta si rammenta che lo stesso può essere fruito solo ed esclusivamente mediante compensazione tramite modello F24 (utilizzando codice tributo "6900") da inviarsi telematicamente, non prima del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di comunicazione dell'ammontare spettante.

Quanto a questo ultimo punto (ammontare spettante) si rammenta che in caso di incapienza rispetto al totale disponibile non vi saranno esclusioni ma si procederà alla suddivisione delle risorse massime erogabili fra tutti gli eventi diritto.

#### **4.- CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO: ULTERIORI MODIFICHE (ART. 38 DEL D. L. 34/2020**

Con la norma in commento il credito di imposta per ricerca e sviluppo (art. 1, comma 200, della legge 160/2019) viene esteso anche alle spese extra muros relative a contratti stipulati con "start-up innovative" di cui all'art. 25 de d. l. 179/2012. Dette spese concorreranno quindi alla determinazione della base di calcolo dell'agevolazione nella misura del 150%.

**5.- RIDETERMINAZIONE DEL COSTO DI PARTECIPAZIONI E TERRENI (ART. 137 DEL D. L. 34/2020**

L'art. 137 del decreto rilancio ha previsto un'ulteriore estensione della facoltà di rideterminare il costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni in società non quotate posseduti al di fuori del regime di impresa, possibilità peraltro già contemplata dalla legge di stabilità per il 2020 (legge 160/2019).

Ferme restando le aliquote (11%), le partecipazioni e i terreni devono essere posseduti alla data del 01.07.2020 e la relativa perizia venga redatta e asseverata entro il prossimo 30 settembre 2020.

L'imposta sostitutiva dovrà essere versata entro e non oltre il prossimo 30.09.2020 in un'unica soluzione oppure in tre rate annuali (30.09.2020, 30.09.2021 e 30.09.2022), le ultime due aumentate a titolo di interessi in ragione del 3% annuo.

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Dott. Stefano Bianchi  
Direttore  
Confapi Emilia

